



**CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO**

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI PROVINCIALI

Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 290 del 25 gennaio 2023

Preambolo

Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento degli organi del Consiglio provinciale dell'Ordine, viene emanato ai sensi dell'art. 2, co. 2 bis del d. l. n. 101/2013 ed è adottato in adeguamento ai principi del d. lgs. n. 165/2001, tenendo conto delle peculiarità e specificità degli Ordini Professionali.

Per quanto non direttamente disciplinato nel presente regolamento si rimanda ai vigenti regolamenti interni.

Per quanto attiene alla disciplina del personale dipendente, trovano applicazione le norme del CCNL Funzioni centrali e quelle del d. lgs. n. 165/2001, in quanto compatibili con la natura degli Ordini Professionali.

CAPO I CARICHE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Articolo 1

Seduta di insediamento ed elezione delle Cariche

La seduta di insediamento è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano per iscrizione, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'elezione dei Consigli Provinciali ed è validamente costituita ai sensi dell'art. 16 della l. n. 12/1979.

Nella stessa seduta si provvede alla elezione delle cariche del Consiglio Provinciale previste dall'art. 12 dell'Ordinamento della Professione di Consulente del Lavoro.

L'elezione per le cariche del Consiglio Provinciale avviene a scrutinio segreto.

La votazione può avvenire mediante l'utilizzo di idonea piattaforma informatica che garantisca la segretezza del voto.

L'utilizzo della piattaforma sarà disposto da chi presiede la seduta nel caso in cui uno o più partecipanti richiedano di votare a distanza per cause di forza maggiore ed in tutti i casi in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 27 del Regolamento per le elezioni dei Consigli Provinciali

A parità di voti, viene eletto il Consigliere appartenente al genere meno rappresentato in Consiglio. In caso di appartenenza allo stesso genere, risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo e, a parità di iscrizione, quello maggiore di età.

Articolo 2

Del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio Provinciale, presiede il Consiglio ed esercita le attribuzioni a lui conferite dall'art. 13 dell'Ordinamento della Professione di Consulente del Lavoro, dai regolamenti interni e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare; promuove e coordina l'attività del Consiglio Provinciale nello svolgimento delle attribuzioni ad esso spettanti.

Il Presidente, fatte salve le specifiche attribuzioni previste dalla Legge, può attribuire funzioni ad uno o più Consiglieri.

In caso di impossibilità del Presidente ad esercitare le proprie attribuzioni, il Consigliere più anziano per iscrizione convoca il Consiglio Provinciale che, con proprio atto deliberativo, provvede ad individuare, all'interno del Consiglio, un facente funzioni.

Articolo 3

Del Segretario

Il Segretario collabora col Presidente all'attività di ordinaria conduzione dell'Ordine ed in particolare:

- cura l'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio;
- sovrintende alla gestione delle funzioni amministrative;
- coordina le attività del personale dipendente dell'Ordine;
- cura l'istruttoria delle pratiche di iscrizione, trasferimento e cancellazione
- coordina l'attività della struttura;
- cura la pubblicazione e revisione dell'Albo;
- prepara le adunanze del Consiglio e collabora nella formulazione dell'ordine del giorno;
- redige i verbali delle adunanze del Consiglio curandone la tenuta;
- coordina, su indicazione del Presidente, il lavoro tra le varie Commissioni in relazione ai compiti specifici.

Articolo 4

Del Tesoriere

Il Tesoriere, in coordinamento col Presidente, ha la funzione della gestione dell'attività finanziaria del Consiglio curandone le entrate, le uscite e le rendicontazioni, in particolare:

- assicura la tenuta della contabilità;
- redige la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- assicura gli adempimenti fiscali e previdenziali;
- assicura la riscossione delle quote di contribuzione degli iscritti al Consiglio Provinciale ed al Consiglio Nazionale dell'Ordine proponendo le opportune azioni di recupero nei confronti dei morosi;
- provvede alle operazioni di incasso e di pagamento

Al Tesoriere sono attribuiti, inoltre, tutti i poteri ed i compiti indicati dal Regolamento di Amministrazione e contabilità.

Articolo 5

Del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza

Ciascun Consigliere partecipa attivamente e costantemente alla vita del Consiglio.

I Consiglieri, ricevuta ritualmente la convocazione, partecipano alla riunione ed in caso di valido impedimento danno tempestiva comunicazione della loro assenza al Presidente o al Segretario.

I Consiglieri che per tre volte consecutive non partecipano alle sedute del Consiglio senza giustificato motivo decadono dalla carica, come previsto dall'articolo 16 ultimo comma legge n. 12/1979, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 241/1990.

Per esigenze funzionali e/o organizzative, il Consiglio Provinciale istituisce un ufficio di presidenza composto dal Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario.

L'ufficio di Presidenza supporta il Presidente nelle attività istituzionali, nella programmazione delle attività dell'Ordine, predisporre la calendarizzazione degli eventi e, nel rispetto delle attribuzioni delle competenze del CPO, può essere delegato dal Consiglio alla trattazione di specifiche questioni.

Articolo 6

Costituzione di Commissioni Consiliari

Il Consiglio Provinciale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può deliberare la costituzione di Commissioni consultive partecipate anche da Consulenti del Lavoro esterni al Consiglio.

La delibera di costituzione di ciascuna Commissione deve indicare la finalità della stessa, la durata e le attività che potrà svolgere.

Ciascuna Commissione è coordinata da un Consigliere del CPO che riferisce al Consiglio sull'andamento dei lavori ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Commissione medesima.

Il Consiglio Provinciale, anche su segnalazione del coordinatore della commissione, può nominare, quali coadiutori o consulenti, uno o più esperti nelle materie oggetto di attività, anche tra professionalità esterne alla Categoria.

Il Consiglio Provinciale, nell'attribuzione degli incarichi di coordinamento delle Commissioni, si uniformerà al principio di massimo coinvolgimento di tutti i suoi componenti.

La durata delle Commissioni consiliari non può superare quella del Consiglio Provinciale che le ha nominate, esse, pertanto, decadono alla scadenza del mandato del CPO.

CAPO II

RIUNIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Articolo 7

Convocazione del Consiglio

Le adunanze del Consiglio provinciale sono disciplinate dall'art. 16, co 1 della legge n. 12/1979.

La convocazione delle sedute avviene mediante posta elettronica certificata, inviata almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione della seduta deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco specifico degli argomenti da trattare.

In caso di comprovata urgenza, il Consiglio può essere convocato dal Presidente, con un preavviso comunque non inferiore ad un giorno lavorativo.

La partecipazione di tutti i componenti del Consiglio alla seduta sana ogni eventuale vizio formale dell'avviso di convocazione.

Il Consiglio Provinciale deve essere convocato anche quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 12/1979.

La richiesta deve essere effettuata per iscritto, sottoscritta da tutti i richiedenti e deve contenere gli argomenti specifici per i quali viene avanzata.

Articolo 8

Ordine del giorno

L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente, esso contiene l'indicazione degli argomenti specifici da trattare e del Consigliere Relatore e può prevedere una relazione di aggiornamento dei coordinatori delle Commissioni.

Ciascun Consigliere può proporre argomenti, richiedendone per iscritto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile, nel rispetto dei termini di cui all'art. 7.

I documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta anche attraverso rimando ad apposita piattaforma informatica.

Articolo 9

Adunanza consiliare

Le riunioni del Consiglio Provinciale hanno luogo, di norma, presso la sede del Consiglio stesso, salvo esigenze, circostanze o finalità particolari.

I lavori del Consiglio sono condotti e presieduti dal Presidente.

In caso di impossibilità del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo, esclusi il Segretario ed il Tesoriere, fatto salvo quanto stabilito all'art. 2.

Per comprovate cause di forza maggiore, è ammessa la partecipazione alle riunioni mediante video collegamento.

Alle adunanze del Consiglio può essere chiamato a partecipare il personale di segreteria che provvede alla verbalizzazione delle sedute.

Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori del Consiglio personalità ed esperti delle materie oggetto di discussione. Gli invitati assistono ai lavori intervenendo nella discussione e lasciando la seduta al momento della votazione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, alle riunioni nelle quali possono assistere, hanno il diritto di intervenire nelle materie di loro competenza.

Articolo 10

Validità delle adunanze

All'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente invita il Segretario a fare l'appello nominale dei Consiglieri per verificare la sussistenza del quorum di cui al 1° comma dell'art. 16 della legge 12/1979.

Qualora la seduta non abbia luogo, è redatto verbale con l'indicazione dei motivi.

Se durante la riunione viene a mancare il numero legale, ferma restando la validità degli atti assunti prima di tale mancanza, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

CAPO III

TRATTAZIONE E VOTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

Articolo 11

Trattazione degli argomenti

Esaurite le formalità preliminari il Consiglio procede alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

La trattazione avviene secondo l'ordine della relativa numerazione

In caso di seduta plenaria, il Consiglio può decidere di variare l'ordine di trattazione degli argomenti.

Proposte o questioni non comprese nell'ordine del giorno della convocazione non possono essere poste in discussione a meno che non siano presenti e concordi tutti i componenti del Consiglio.

La discussione su ciascun argomento in trattazione è introdotta dal Presidente o dai Consiglieri indicati come relatori nell'ordine del giorno.

Terminata la relazione illustrativa e formulata la proposta di delibera da parte del Relatore, ha inizio la discussione nella quale i Consiglieri intervengono nell'ordine delle rispettive richieste.

Ciascun Consigliere ha diritto ad esprimere compiutamente il proprio pensiero, ed ha il diritto di replica.

Può fare osservazioni sulle relazioni presentate e può esercitare il diritto di proporre questioni pregiudiziali, sospensive, mozioni e di effettuare raccomandazioni, interrogazioni ed interpellanze.

Al fine di garantire l'ordinata gestione delle sedute, la durata massima degli interventi non può eccedere i 5 minuti, salvo che il Presidente disponga diversamente, in ragione della complessità ed importanza dell'argomento trattato.

I lavori del Consiglio possono essere temporaneamente sospesi per consentire al Presidente di conferire, riservatamente con i Consiglieri.

Articolo 12

Votazione

Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera nel seguente ordine:

- 1) proposta pregiudiziale;
- 2) proposta sospensiva;
- 3) proposta per mozione d'ordine;
- 4) proposta del relatore sull'argomento;
- 5) proposta diversa da quella del relatore, secondo l'ordine di presentazione.

Se richiesto dal proponente, dal Presidente o dal Consiglio, le proposte sub 1, 2, 3, da mettere in votazione, saranno presentate per iscritto.

Il voto avviene in forma palese, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza e, in ogni caso, quando ve ne sia richiesta.

Lo scrutinio segreto si effettua ogni qualvolta la legge espressamente lo prescrive e, in ogni caso, quando si tratti delle elezioni delle cariche di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Le proposte di votazione a scrutinio segreto, nei casi diversi da quelli di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, devono essere presentate da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Lo scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede predisposte.

Se alla seduta partecipano Consiglieri in video conferenza, lo scrutinio segreto si effettua mediante votazione su apposita piattaforma che garantisca la segretezza del voto.

La proposta si intende approvata quando abbia raccolto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 13

Verbalizzazione

Dei lavori consiliari deve essere redatto un sintetico verbale, sotto la responsabilità del Consigliere Segretario che si avvale della struttura di segreteria.

Il verbale riporta la sintesi dei lavori con l'indicazione degli argomenti trattati e delle relative delibere, con l'indicazione di eventuali dichiarazioni di voto.

Le deliberazioni devono indicare l'oggetto, il relatore e l'esito della votazione.

Per agevolare la corretta verbalizzazione dei lavori, il Consiglio può deliberare di utilizzare un impianto di registrazione degli interventi. In questo caso, la registrazione non potrà essere conservata successivamente all'approvazione definitiva del verbale della relativa seduta.

CAPO IV

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO PROVINCIALE

Articolo 14

Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea degli iscritti all'albo è presieduta dal Presidente del Consiglio Provinciale.

Deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, mediante avviso, spedito almeno 15 giorni prima, a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta elettronica certificata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno devono essere resi disponibili agli iscritti almeno 7 giorni prima della data dell'assemblea, anche mediante pubblicazione su apposita piattaforma elettronica.

Delle riunioni assembleari viene redatto sintetico verbale contenente gli esiti delle votazioni effettuate.

L'assemblea per l'elezione del Consiglio Provinciale e del Collegio dei Revisori è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 15 della legge n. 12/1979.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° maggio 2023.

A partire da tale data, le norme contenute in Regolamenti vigenti e contrastanti con le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono abrogate.